Proposta di legge n. 2305 A/R e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Relatore: GANDOLFI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 26 settembre 2017

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

Al comma 1, dopo la parola: salute, *aggiungere le seguenti:* , alla fluidità della circolazione.

1. 1. Cristian Iannuzzi.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di realizzare una rete nazionale di mobilità dolce che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. A tal fine si provvede in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la

possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale, promuovendo una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare e garantendo l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole da: l'obiettivo *fino a:* ciclistica *con le seguenti:* gli obiettivi di cui al presente articolo, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica, della mobilità dolce*;*

all'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce*;*

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.

1. 10. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) « vie verdi *(greenways)* »: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati, aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro, la cui realizzazione avviene prioritariamente con il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie dismesse;

2. 10. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1), dopo la lettera g) *aggiungere le seguenti:*

h) « mobilità dolce »: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale;

i) « rete nazionale della mobilità dolce »: il sistema di percorsi dedicati alla mobilità dolce costituito da percorsi ciclabili, cammini, ferrovie e servizi ferroviari turistici, cicloferro, per la cui realizzazione si utilizza prioritariamente il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture: ferrovie dismesse, strade rurali, strade bianche, tratturi, strade locali a basso traffico, percorsi pedonali e mulat-

tiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono;

l) « ferrovie dismesse »: tracciati ferroviari, costituiti da intere linee o da tratte parziali ad esse relative, mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea dall'esercizio ferroviario, che non siano armati o comunque che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino all'esercizio ferroviario; ai fini della presente legge, sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria;

m) « cammini »: gli itinerari storici, naturalistici, culturali, religiosi ed enogastronomici di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione dei territori interessati, in coerenza con la Convenzione del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. — *(Rete nazionale e linee guida della mobilità dolce)*. — 1. La rete nazionale della mobilità dolce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, è finalizzata:

a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, dismesse;

b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera *a)*;

c) alla sicurezza dell'utenza;

d) alla continuità della rete e all'interconnessione dei tracciati;

e) allo sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;

f) alla individuazione della rete dei cammini di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale.

2. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:

a) itinerari ciclopedonali e ciclovie turistiche.

b) ferrovie dismesse;

c) argini e alzaie dei fiumi e dei canali e vie d'acqua;

d) tronchi stradali dismessi;

e) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;

f) strade appartenute al demanio militare;

g) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti;

h) cammini e strade storiche;

3. La rete nazionale della mobilità dolce è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico e di trasporto di biciclette, dalle seguenti categorie di infrastrutture e di mezzi di trasporto:

a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;

b) ferrovie turistiche in esercizio;

c) linee di navigazione interna;

d) impianti a fune;

e) autolinee pubbliche e private.

4. Le linee guida della mobilità dolce definiscono, oltre agli indirizzi tecnici ed amministrativi, gli aspetti finanziari con

particolare riferimento: ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce*;*

all'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce*;*

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.

2. 11. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 2)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni attuative)*. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o, sono approvate la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale e delle linee guida della mobilità dolce, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente articolo, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi novanta giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.

4. Con il decreto di cui al comma 1 vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate, anche mediante accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vigna-

roli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 3.

(Piano generale della mobilità ciclistica).

Al comma 3, lettera b)*, dopo le parole:* interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* , sulla base delle proposte delle regioni,

3. 10. Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera d)*, dopo le parole:* interventi prioritari *aggiungere le seguenti:* , sulla base delle proposte delle regioni,

3. 11. Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.

(Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia »).

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: urgenti e indifferibili.

4. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le lettere da d) *a* g) *con le seguenti:*

d) integrazione con la rete di mobilità dolce;

e) sviluppo delle piste ciclabili e utilizzazione e condivisione delle ferrovie dismesse riutilizzate come vie verdi *(greenways)*.

4. 11. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli *con le seguenti:* sulla base dei progetti proposti dagli.

4. 1. Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

4. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, dopo le parole: piattaforma telematica *aggiungere le seguenti:* consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

ART. 4-*bis*. – *(Riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi* (greenways)*)*. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo Ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le regioni, per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.

ART. 4-*ter*. – *(Atlante dei cammini e valorizzazione dei percorsi)*. – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione.

2. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

a) tiene conto delle banche date già disponibili e dei censimenti già effettuati;

b) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;

c) può promuovere collaborazioni con università ed istituti di ricerca, asso-

ciazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale.

3. Ai fini del censimento sono individuati il percorso, il soggetto o soggetti che gestiscono e promuovono il percorso, l'appartenenza a circuiti internazionali o europei, le strutture e- i servizi turistico-culturali collegati, le iniziative di valorizzazione già realizzate o programmate. Sono altresì individuati i comuni che, lungo i cammini, si distinguono per iniziative a sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile e lento.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base del censimento di cui ai commi precedenti, pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni tre anni dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il relativo aggiornamento rileva ai fini dell'aggiornamento della rete nazionale per la mobilità dolce.

4. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 5.

(Direzione generale per la mobilità ciclistica).

Al comma 1, lettera b)*, premettere le parole:* predisporre il cronoprogramma degli interventi da realizzare, previsti dal Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti, e.

5. 1. Cristian Iannuzzi.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* , l'ampliamento e la manutenzione.

5. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) predisporre, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull'uso delle biciclette, mediante il monitoraggio e lo studio analitico, allo scopo di individuare gli interventi necessari per promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica; il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di *open government* e *open data*, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, le parole:* anche mediante campagne pubblicitarie da tenersi sui canali televisivi e radiofonici della RAI – Radio Televisione Italiana.

5. 12. Becattini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i)*, sostituire le parole:* l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità *con le seguenti:* l'uso della bicicletta, la mobilità ciclistica e l'intermodalità.

5. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i)*, dopo la parola:* collettivo, *aggiungere le seguenti:* e con la realizzazione di aree destinate al parcheggio in prossimità degli edifici scolastici.

5. 3. Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Piani regionali della mobilità ciclistica).

Al comma 2, sostituire le parole: possono istituire *con la seguente:* istituiscono.

6. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

f-bis) gli indirizzi, i provvedimenti e gli interventi necessari per adottare e attuare ogni misura per il contrasto al furto delle biciclette;

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 6, commi 2 e 3, lettere *f)* e *f-bis)*, hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.

6. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere la parola:* pubblici.

6. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera h)*, sostituire le parole:* mezzi di trasporto pubblico *con le seguenti:* tutti gli altri mezzi di trasporto.

6. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Biciplan).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e definiscono *aggiungere le seguenti:* , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

7. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli indicatori di misurazione dell'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati.

7. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera n)*, sopprimere le parole:* scolastici e.

7. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I comuni con oltre 50.000 abitanti istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 7, comma 3-*bis*, hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.

7. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Disposizioni particolari per i comuni).

Al comma 1, dopo le parole: in prossimità *aggiungere le seguenti:* di aeroporti,

9. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. I comuni prevedono la realizzazione di apposite aree attrezzate per il deposito delle biciclette negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione.

9. 11. Becattini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

8. Le amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le parti interessate, provvedono alla adeguata dotazione nel territorio di propria competenza di rastrelliere idonee a impedire i furti di biciclette, prioritariamente nei luoghi di maggior interesse o affluenza, pubblici e privati, e nei pressi di stazioni ferroviarie, di autobus e negli altri luoghi di interscambio modale. Le amministrazioni comunali destinano almeno il 5 per

cento della superficie dei posteggi di propria competenza riservati alle auto, alla sosta di biciclette mediante l'installazione di rastrelliere idonee ad impedire i furti di biciclette.

9. Le amministrazioni comunali sostengono le spese per porre in essere le misure di cui al comma 8 nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri per la finanza pubblica.

9. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. – *(Modifiche al codice penale)*. – 1. All'articolo 625 del codice penale, al primo comma, dopo il numero *6)*, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno. »

9. 010. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

ART. 10.

(Modifica all'articolo 13 del codice della strada, in materia di ciclovie di complemento).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di principi generali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, al comma 1, lettera *c)*, le parole: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente a sbalzo, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente »;

b) all'articolo 164, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può

sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo ».

11. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 1120, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento di idonea superficie comune ».

11. 010. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

Al comma 2, dopo la parola: realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

12. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle azioni e alle misure effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in percentuale alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome dando priorità alle operazioni che fanno ricorso alla disciplina della finanza di progetto quale strumento che consente il finanziamento delle opere di pubblica utilità in materia di servizi e di strutture rivolti alla mobilità ciclistica limitando l'apporto di fondi pubblici e permettendo il conseguimento di maggiori livelli di efficienza con il coinvolgimento del privato nella fase di realizzazione e di gestione di tali opere.

12. 11. Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica).

Al comma 2, sostituire le parole: 1° aprile *con le seguenti:* 1° marzo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto ad utilizzare le risorse loro destinate per gli interventi di cui alla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione sulla base degli interventi realizzati.

13. 10. Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*. — *(Istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce)*. — 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla mobilità dolce, di seguito definito « Osservatorio ». Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.

3. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è composto dai Ministri di cui al comma 2, dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dai rappresentanti di altre associazioni che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge e dai rappresentanti di associazioni specificamente impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani, delle vie verdi *(greenways)*, delle ciclovie turistiche, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche.

4. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) fornisce il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce;

b) esprime parere per l'approvazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *g)*;

c) collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce;

d) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell'opinione pubblica e nelle associazioni;

e) vigila sull'attuazione della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica *aggiungere le seguenti:* e dolce*;*

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce*;*

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.

13. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

Commissione	Governo

PAGINA BIANCA

17EME0006660